

PRIMO PIANO

Tra Cattolica e Banco Bpm c'è l'accordo

L'accordo è chiuso. Tra Cattolica e Banco Bpm sono stati definiti tutti i dettagli sull'acquisizione della quota di maggioranza di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita e sull'avvio di una partnership bancassicurativa nei rami vita e danni, della durata di 15 anni.

L'operazione si basa su una valorizzazione del 100% di Popolare Vita pari a 789,6 milioni di euro e del 100% di Avipop Assicurazioni pari a 475 milioni di euro. In particolare verranno corrisposti a Banco Bpm 853,4 milioni di euro per la vendita del 65% delle due compagnie, suddivisi in 544,6 milioni di euro per la vendita del 65% di Popolare Vita (di cui 89,6 milioni di euro mediante distribuzione di riserve disponibili, prima del closing, all'azionista Banco Bpm) e 308,8 milioni di euro per la vendita del 65% di Avipop Assicurazioni.

Relativamente alla governance, Cattolica assumerà le funzioni di direzione e coordinamento delle due compagnie. Su questioni di rilevanza strategica Banco Bpm manterrà il potere di veto; Cattolica nominerà l'amministratore delegato delle due compagnie, mentre Banco Bpm il direttore generale.

Cattolica finanzia l'operazione tramite mezzi propri e mediante l'emissione di strumenti di debito. Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Responsabilità dell'avvocato ed efficacia temporale della copertura assicurativa

Nella terza e ultima parte dell'intervento sulla questione della Rc per i professionisti del diritto si tratta delle divergenze sulla clausola claims made e sull'invito fatto a creare associazioni tra legali


TERZA PARTE - DUE QUESTIONI IN DISCUSSIONE: CLAIMS MADE E ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Ritornando al contenuto dei correttivi previsti dalla normativa di cui in parola, "sotto il profilo degli effetti è chiaro che così si viene a realizzare (in teoria e salve possibili deviazioni dei modelli contrattuali) la più ampia copertura per i sinistri, risultando estremamente ridotta la possibilità che un sinistro non risulti coperto dal contratto assicurativo, anche in caso di successione di diverse polizze, posta comunque la retroattività illimitata che fa coprire sempre e comunque quella sopravvenuta, in caso di dubbio, mentre un buco di copertura potrà verificarsi soltanto in ipotesi-limite di richieste risarcitorie validamente intervenute oltre il decennio dalla cessazione o morte dell'avvocato, relative a danni non ancora prescritti) ovvero nel caso di dichiarazioni reticenti dell'avvocato con riferimento a richieste di danno già note (L. Cagli, Assicurazione obbligatoria degli avvocati: contenuto, massimali e copertura, in *Danno e Responsabilità*, Ipoa, 2017).

LA CASSAZIONE SULLA CLAIMS MADE

Ponendo rimedio con tali previsioni ai rischi di buchi di copertura temporale e tipizzando la clausola *claims made*, il legislatore ha individuato quale momento rilevante la data della richiesta di risarcimento inoltrata dal danneggiato, ponendo un'espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., il quale prevede che il rischio coperto dall'assicuratore sia quello relativo al fatto accaduto durante il tempo in cui vige il contratto assicurativo (*loss occurrence*), indipendentemente dal momento in cui esso si manifesta o diviene obiettivamente percepibile.

(continua a pag. 2)



INSURANCE REVIEW su TWITTER
Seguici cliccando qui



(continua da pag. 1)

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, legittimando il discostamento dal modello dell'art. 1917 c.c. introdotto dalla clausola *claims made*, posto che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo (il *claim*), rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, afferma che la predetta clausola "si iscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto *claims made* è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità" (Cass. SS. UU. n. 9140/2016).

LA QUESTIONE DELL'ULTRATTIVITÀ

A meno di un anno dal d.m. 22 settembre 2016, è intervenuto l'art. 1 comma 26 della legge sulla Concorrenza e sul mercato a destare qualche scompiglio circa la valenza di tale disposizione anche con riferimento al profilo assicurativo degli esercenti la professione legale, disciplinato, come visto poc'anzi, da una *lex specialis*.

Il suddetto comma prevede: "Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio», letto, secondo parte della dottrina (Liguori M., *Clausola claims made bye-bye: l'assicurazione obbligatoria della Rc dei professionisti vira inaspettatamente verso la loss occurrence*, in *Ridare.it*, 4 settembre 2017), quale norma escludente la clausola *claims made* e, pertanto, derogante, in relazione al tema che ci occupa, il disposto normativo *ut supra* menzionato con riferimento all'assicurazione obbligatoria per gli esercenti la professione legale e ai profili di copertura temporale della stessa.

Ad avviso di chi scrive, al comma 26 dell'art. 1 del ddl Concorrenza non può essere conferito tale ruolo, sia in virtù dei criteri ermeneutici applicabili in materia di antinomia tra disposizioni, in ottemperanza al brocardo latino *lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*, ma soprattutto in relazione alla lettera della legge e alla finalità, troppo spesso messa in secondo piano, di sostenibilità del sistema assicurativo, che altrimenti si vedrebbe depauperato degli elementi caratterizzanti lo stesso, primo fra tutti il concetto di *rischio assicurato*, nonché della rilevanza della libertà negoziale, che, invece, come attenta dottrina sottolinea, legittimamente e efficacemente può esplicarsi in un accordo pattizio che "sia strutturato in maniera da garantire una adeguata copertura temporale, regolata in un modulo ampio nel contesto della retroattività, (...) [risultando] idoneo a disciplinare pienamente l'obbligo di continuità assicurativa oggi decretato in capo ai professionisti" (Martini F., *La claims made, nella Rc professionale, vive e lotta con noi*, in *Ridare.it*, 28 settembre 2017).

L'ONERE DEL PREVENTIVO


Orbene, con riguardo alle innovazioni e alle modifiche effettivamente apportate all'ambito dell'esercizio della professione legale, il ddl Concorrenza ha introdotto l'obbligo per gli avvocati di fornire ai propri clienti un preventivo scritto relativo alla prestazione richiesta con i costi dettagliati per ogni voce di spesa, sopprimendo l'attuale riferimento alla richiesta del cliente, con l'ulteriore onere, esteso a tutti i liberi professionisti, di comunicare a detti clienti il grado di complessità dell'incarico, i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico stesso alla sua conclusione e gli estremi della polizza assicurativa.

UN INCENTIVO ALL'ASSOCIAZIONE

Il recente intervento governativo costituisce, inoltre, palese incentivo dell'esercizio della professione forense in modo associato e collettivo, tant'è che la legge annuale sulla concorrenza e sul mercato ha previsto la possibilità per gli avvocati di associarsi in società di persone, società di capitale e società cooperative, da iscrivere in un'apposita sezione dell'albo.

Tale previsione si aggiunge alla possibilità di costituire reti, anche con imprese, e consorzi, allo scopo di poter concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, come anche alla previsione di associazioni professionali, composte da soli avvocati o di tipo multidisciplinare, con la precisazione che l'adesione a una di esse non preclude la *chance* di aderire anche ad altre, facendo venire meno il divieto precedentemente imposto sulla questione.

(continua a pag. 3)



(continua da pag. 2)

Sulle società tra avvocati, il ddl ha riconosciuto la possibilità che vi siano dei soci di solo capitale (senza che ciò rappresenti una possibilità di accesso per il tramite di società fiduciarie o trust) nella misura di massimo un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto; nel caso in cui dovesse essere superata tale proporzione, pena sarà lo scioglimento della società e la cancellazione della stessa dall'albo.

Quanto alle caratteristiche afferenti alla gestione di tali società tra avvocati, dell'organo gestorio potranno far parte solo i soci, in maggioranza avvocati, senza che la carica di amministratore delegato debba necessariamente essere ricoperta da un socio professionista.

Resta ineludibile, almeno in linea teorica, il fatto che la prestazione professionale debba continuare a essere personale, imperniata sulle garanzie di indipendenza e imparzialità, e che la responsabilità sociale non escluda quella del singolo professionista che ha eseguito la prestazione.

L'OPINIONE NON È UNANIMEMENTE CONCORDE

Se da un lato tali recenti novità trovano il favore di molti, tra cui il segretario dell'Associazione nazionale forense, **Luigi Pansini**, il quale, sostenendo il valore emblematico di tale traguardo raggiunto, non solo nell'ottica di un'esaltazione delle competenze professionali e dell'ottimizzazione delle risorse, ma anche in virtù della necessità di uniformarsi in positivo alla realtà europea, afferma che "l'approvazione definitiva del ddl Concorrenza, dopo un lungo e travagliato iter, segna per quanto riguarda l'avvocatura un punto di svolta, perché l'introduzione nel nostro Paese dell'esercizio della professione forense in forma societaria offre opportunità di aggregazione e di una migliore organizzazione del lavoro senza alterare le specificità dell'avvocato, con buona pace di coloro che hanno remato contro per difendere talune rendite di posizione"; dall'altro lato si schierano coloro che in modo lungimirante, o quanto meno necessariamente prudente, non ritengono che tali commistioni associative siano funzionali ad una risposta più efficiente alle richieste dei cittadini e delle imprese, in virtù di un pregiudizio, concretamente ipotizzabile, a quei valori di autonomia e indipendenza fondamentali e irrinunciabili ai fini dell'esercizio della professione forense, ponendosi il ruolo dell'avvocato quale indefettibile baluardo nella tutela dei diritti.

Paolo Mariotti,

avvocato del Foro di Milano e membro del comitato scientifico Aida
- Sezione Lombarda

Costanza Bidetti,

giurista

(La prima e la seconda parte dell'articolo sono state pubblicate su Insurance Daily di giovedì 2 novembre e venerdì 3 novembre)

INIZIATIVE

Amca in visita a UniSalute


Una delegazione dell'associazione andrà a conoscere le best practice della compagnia

Proseguono i viaggi-studio che hanno portato l'associazione marketing e cultura assicurativa (**Amca**) a essere ospite dei maggiori protagonisti europei dell'industria assicurativa. Un'iniziativa che ha suscitato molto interesse nel mondo delle polizze e che, nata nel 2009 e replicata ogni due anni circa, ha toccato Spagna, Francia e Germania. Ogni volta una nuova opportunità di conoscere da vicino originali modelli organizzativi, innovative soluzioni tecnologiche e innumerevoli *best practice* nelle aree dei processi, dei prodotti e dei servizi. Key driver che hanno permesso a quelle imprese di essere delle eccellenze nell'offerta assicurativa dei loro Paesi e non solo.

Queste esperienze sono sempre state condivise e portate a conoscenza di un pubblico più ampio, associati e non, dandone testimonianza dettagliata attraverso le pagine delle riviste specializzate.

Questa volta l'associazione ha scelto di restare in Italia e visitare **UniSalute**. Un autentico *top player* nell'ambito delle coperture sanitarie integrative e del welfare sussidiario. Apprezzata da milioni di clienti, certificata e premiata da molti anni come leader e protagonista di successo nel proprio business. Quattordici associati guidati dal presidente di Amca, **Marco Brachini**, il 9 novembre saranno ospiti per tutta la giornata presso la sede bolognese di UniSalute. Seguendo una scaletta fitta di interessanti argomenti, l'impresa ospite presenterà se stessa e le proprie *buone pratiche*.

Testimonianza di ciò la troverete prossimamente sulle pagine della rivista **Insurance Review**.



Maurizio Francesconi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 6 novembre di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577

L'RC AUTO VERSO NUOVI VALORI COMPETITIVI

Chairman Maria Rosa Alaggio *Direttore di Insurance Review e Insurance Trade*

09.00 - 09.30 – Registrazione

09.30 - 09.50 – **Rc auto, scenario di mercato e centralità della tecnologia**

*Roberto Carbone, senior manager Hspi
Marco Lanzoni, responsabile mercato finance di Scs Consulting*

09.50 - 10.10 – **Legge concorrenza: quale competitività per il settore assicurativo?**

Maurizio Hazan, studio legale Taurini-Hazan

10.10 - 10.30 – **Il Ramo auto nell'era del multiaccess, tra sconti e servizio**

Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it

10.30 - 10.50 – **Tecnologia dell'auto ed evoluzione normativa: il cliente al centro della trasformazione**

Marco Lovisetto, general manager di Doctor Glass

10.50 - 11.30 – Coffee break

11.30 - 11.50 – **Luci e ombre della Riforma dell'Rc auto**

*Umberto Guidoni, responsabile servizio auto Ania
Alessandro Santoliquido, amministratore delegato e direttore generale di Amissima Assicurazioni*

11.50 - 12.10 – **Rc auto, sostenibilità e valore per il cliente**

*Nino D'Onghia, direttore tecnico di Tua Assicurazioni
Roberto Serena, responsabile flotte auto di Generali Italia*

12.10 - 12.30 – **Il Ramo auto nel nostro Paese secondo Sara Assicurazioni**

Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni

12.30 - 13.00 – Q&A

13.00 - 14.00 – Pranzo

14.00 - 14.20 – **Soluzioni per la riduzione dei costi e il contrasto alle frodi**

a cura di Sogesa

14.20 - 14.40 – **L'auto autonoma, una rivoluzione sociale**

*Andrea Cerroni, associate professor of sociology and communication of knowledge,
head of master in science communication and sustainable innovation dpt. of Sociology
and social research, Università degli studi Milano-Bicocca*

14.40 - 15.00 – **La tecnologia al servizio della customer experience: l'evoluzione della Digital Insurance**

Roberto Polli, Global Head of telematics sales di Vodafone Automotive

15.00 - 15.20 – **Operazione Mercurio Eye Insurance, collaborazione per la sicurezza**

*Carlotta Gallo, dirigente sezione Milano della Polizia di Stato
Umberto Guidoni, responsabile servizio auto Ania*

15.20 - 15.40 – **Modello gestionale sinistri: evidenze numeriche e aree di innovazione**

*Giovanni Campus, direttore generale di Msa Multi Serass
Fabio Piras, claims operations manager di Msa Multi Serass*

15.40 - 17.00 – **TAVOLA ROTONDA. Antifrode: dalla legge alle attività di contrasto quotidiano**

*Giovanni Cannavò, presidente dell'associazione Melchiorre Gioia
Lorenzo Fiori, responsabile unità antifrode di Reale Group
Paolo Masini, direttore sinistri di Cattolica Assicurazioni
Gaetano Occorsio, direttore sinistri di Sara Assicurazioni
Mirella Restelli, chief claims officer di Zurich Italia
Massimo Toselli, direttore sinistri di Amissima Assicurazioni
Massimo Treffiletti, dirigente responsabile servizio Card accordi associativi antifrode di Ania*

17.00 – Chiusura lavori

Main sponsor:



Official sponsor:



Iscriviti su www.insurancetrade.it

Scarica il programma completo

WORKSHOP

IFRS 17 IN PRATICA

27 NOVEMBRE 2017

MILANO — LaGare Hotel Milano, Via G.B. Pirelli 20, 20124 — 9.30 - 13.00

AGENDA :

9.30 – 10.00 - Welcome coffee e registrazione

10.00 – 10.30 - Gli aspetti strategici e l'impatto sul business
Ed Morgan, Milliman managing director Italy & CEE

10.30 – 11.10 - IFRS 17 in pratica, le principali sfide, il processo di transizione
Henny Verheugen, Milliman, principal

11.10 – 11.30 - Coffee break

11.30 – 12.00 - IFRS 17: Prevedibili impatti dal punto di vista di Generali
Massimo Tosoni, head of group accounting policy & reporting, Assicurazioni Generali

12.00 - 12.45 - An advanced solution to IFRS 17
*Luca Cavaliere, Milliman, principal
Amritpal Khangura, Milliman LTS consulting actuary*

12.45 – 13.00 - Q&A

13.00 - Chiusura lavori e pranzo a buffet



Il workshop si rivolge ad amministratori delegati, direttori generali, CFO, responsabili delle funzioni attuariali e bilancio.

Iscriviti su www.insurancetrade.it

Scarica il programma completo